Rivista Telematica di
Diritto Tributario
Pacini Giuridica

Profili ricostruttivi di carattere tecnico-operativo del *Country-by-Country Report* "qualificato" ai fini del *transitional CbCR safe harbour* (Parte II) (*)

Technical and Operational Aspects of the Country-by-Country Report "qualified" in the Context of the Transitional CbCR Safe Harbour (Part two)

di Raimondo Rossi, Filippo Manfredi, Aldo Russo e Stefano Schiavello - 7 ottobre 2025

Abstract
Il saggio analizza le regole previste a livello OCSE (e recepite in ambito domestico) in merito all'adozione del regime dei *transitional safe harbour*, che si basano sul *Country-by-Country Report* "qualificato" che i gruppi sono tenuti a predisporre per poter beneficiare delle regole di semplificazione previste per il periodo transitorio (2024-2026). Dopo una panoramica dei test previsti dai *transitional safe harbour*, l'articolo mette a confronto le regole previste ai fini della predisposizione del CbCR c.d. "tradizionale" (ovvero relativo al regime introdotto dall'*Action* 13 dell'OCSE e dalla L. n. 208/2015) e del CbCR "qualificato" (ovvero abilitante all'adozione del regime semplificato durante il periodo transitorio). Partendo da un'analisi sulla fonte dei dati, l'articolo esamina gli elementi costitutivi del CbCR (quali la definizione di *constituent entities* e le caratteristiche delle varie voci richieste dal CbCR), concludendo con una panoramica di alcuni temi specifici (ad esempio, le disposizioni applicabili ad alcune tipologie di entità, le regole in materia di allocazione del prezzo di acquisto e le disposizioni anti-abuso).
Parole chiave: OCSE, CbCR, rendiconti

Abstract
In order to apply the transitional safe harbour rules for the initial period of application of the GloBE Model Rules (so called Pillar Two), multinational groups are required to draft a "qualified" country-by-country report. Outside the application of the transitional safe harbour rules, the groups would be required to apply the entire set of GloBE/Pillar Two rules starting in the 2024 tax period without using the safe harbour rules. This article intends to provide an overview on how country-by-country report should be adjusted to meet the conditions to be considered "qualified".
Keywords: OCSE, CbCR, financial statements

SOMMARIO: 1. Elementi costitutivi del CbCR. Constituent Entity. - **2.** *(Segue).* La giurisdizione di residenza fiscale. - **3.** (*Segue*). I Ricavi. - **4.** (*Segue*). Utile (perdita)

(*) Il saggio è stato sottoposto a *double blind peer review* con valutazione positiva. Esso confluirà nel fascicolo n. 2/2025 (semestrale) della *Rivista telematica di diritto tributario*.

prima delle imposte. - **5.** (*Segue*). Imposte sul reddito. - **5.1.** Imposte pagate. - **5.2.** Imposte contabilizzate. - **6.** (*Segue*). Capitale sociale. - **7.** (*Segue*). Utili non distribuiti. - **8** (*Segue*). Numero di dipendenti. - **9.** (*Segue*). Immobilizzazioni materiali. - **10.** Ulteriori temi. Entità e fondi di investimento. - **11.** (*Segue*). Società di persone. - **12.** (*Segue*). Allocazione del prezzo di acquisto. - **13.** (*Segue*). Rettifiche dei prezzi di trasferimento. - **14.** (*Segue*). Disposizioni antiabuso. - **15.** Conclusioni.

1. Il CbCR richiede che vengano riportati i dati aggregati di tutte le *Constituent Entities* presenti in una giurisdizione ("imprese" nella tassonomia adottata dal Decreto).
A tal fine, per *Constituent Entity* si intende qualsiasi entità di un gruppo inclusa nel bilancio consolidato della consolidante di ultimo livello o che non è ivi inclusa solo per motivi di dimensione o rilevanza e tutte le stabili organizzazioni, se predispongono un bilancio separato per motivi di rendicontazione finanziaria, normativi, fiscali o di controllo o di gestione interna[1]. Non è determinante che la *Constituent Entity* sia controllata dal gruppo multinazionale alla fine del relativo periodo d'imposta (*i.e.*, al 31 dicembre, per i soggetti solari), essendo sufficiente infatti che i dati relativi alla stessa siano consolidati ai fini contabili anche per un periodo di tempo limitato durante il periodo di riferimento (*i.e.*, consolidamento *pro rata*)[2].
Ai fini *Pillar Two*, le *Model Rules* OCSE ed il Decreto Legislativo forniscono una definizione di *Constituent Entity*, allineata a quella ai fini CbCR: tali entità[3] sono quelle facenti parte del "gruppo" nazionale o multinazionale, incluse le rispettive stabili organizzazioni. Al riguardo, il "gruppo" (come definito dalle *Model Rules* OCSE[4] e dal Decreto Legislativo)[5] include l'insieme delle entità tra loro collegate per effetto di rapporti di controllo o di proprietà che sono incluse nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo attraverso il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Nel "gruppo" sono comprese le entità escluse dal bilancio consolidato per motivi legati alle loro dimensioni, al principio di rilevanza o perché detenute con finalità di vendita. Queste ultima hanno un trattamento diverso ai fini del CbCR[6].

[1] Cfr. BEPS *Action* 13, 31 e Decreto MEF CbCR (D.M. 23 febbraio 2017), art. 1, comma 1, n. 5.

[2] Cfr. BEPS *Action* 13, 31.

[3] Cfr. *Model Rules* OCSE, p. 9 e Decreto Legislativo (D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209), Allegato A, definizione n. 34).

[4] Cfr. *Model Rules* OCSE, 8.

[5] Cfr. Decreto Legislativo, Allegato A, definizione n. 25).

[6] Nella definizione di *Constituent Entity* ai fini CbCR (cfr. BEPS *Action* 13, 39) non viene fatto alcun riferimento alle entità detenute per la vendita (*entities held for sale*) mentre invece espressa menzione viene fatta alle entità escluse dal bilancio consolidato per motivi legati alle loro dimensioni («*a Constituent Entity of the MNE group is (i) any separate business unit of an MNE group that is included in the Consolidated Financial Statements of the MNE group for financial reporting purposes, or would be so included if equity interests in such business unit of the MNE group were traded on a public securities exchange; (ii) any such business unit that is excluded from the MNE group's Consolidated Financial Statements solely on size or materiality grounds,* […]»). Ulteriore conferma dell'esclusione

Inoltre, va segnalato come ci siano alcune particolarità per quanto riguarda la definizione di stabile organizzazione: tale entità (anche se non registrata ai fini civilistici come *branch* ma avente solo rilevanza ai fini delle imposte sui redditi) deve essere inclusa nel CbCR come *Constituent Entity* se presenta dati separati rispetto alla società madre. Al riguardo, le *Model Rules* OCSE sul CbCR e la normativa nazionale contengono una definizione più ristretta di tali entità, in quanto viene previsto che rientrino nell'ambito di applicazione delle regole GloBE/*Pillar Two* le stabili organizzazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ossia, in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al Modello di Convenzione OCSE o alle disposizioni domestiche della giurisdizione in cui viene svolta l'attività d'impresa, indipendentemente dalla necessità di una reportistica finanziaria separata rispetto alla casa madre[7].

In merito alle entità a controllo congiunto (c.d. *Joint Venture*, rilevanti ai fini delle disposizioni GloBE/*Pillar Two*[8]), l'OCSE ha chiarito che il relativo trattamento ai fini CbCR deve seguire il relativo trattamento contabile[9]: di conseguenza, se i principi contabili applicabili dalla società consolidante richiedano che tali entità siano consolidate integralmente o proporzionalmente, esse si qualificano come *Constituent Entity*. Il medesimo approccio deve essere seguito ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28 novembre 2017, n. 275956 secondo cui: «*sono incluse nella rendicontazione paese per paese le sole entità appartenenti al gruppo, di cui al numero 5 dell'articolo 1 del decreto [MEF del 23 febbraio 2017], che si consolidano integralmente o con il metodo del pro-rata, secondo i principi contabili applicabili, con esclusione delle entità che si consolidano con il metodo del patrimonio netto*».

Alla luce di quanto sopra, qualora le entità a controllo congiunto vengano consolidate col metodo del patrimonio netto, le stesse non dovranno essere incluse nel CbCR.

Medesimo principio vale per le eventuali partecipazioni oggetto di cessione nell'anno di rendicontazione, fattispecie in merito alla quale l'OCSE ha chiarito che: «*The determination as to whether any financial data of the sub-group of entities sold to Group B in Y1 should be included in the CbC report of Group S for Y1 should be governed by the accounting principles/standards (as determined in accordance with the guidance to identify the accounting principles/standards for determining the existence and membership of a group) applicable to Group S. Thus, if the governing*

---

delle entità detenute per la vendita dal perimetro CbCR si desume dal par. 44 del documento OCSE del dicembre 2022 il quale conferma che «*GloBE is broader than CbCR because it also applies to Group Entities that have been excluded from the Consolidated Financial Statements on the grounds that they are held for sale (see Articles 1.2.2(b) and 1.3.1(a))*».

[7] Cfr. *Model Rules* OCSE, 64.

[8] L'art. 43 del Decreto Legislativo estende l'applicabilità delle norme *Pillar Two* anche alle entità a controllo congiunto. Pur non essendo le entità a controllo congiunto incluse nel perimetro CbCR, è prevista in ogni caso la possibilità per tali entità di accedere al *Transitional* CbCR *Safe Harbour*, applicando i relativi test sulla base, non già dei dati riportati nel CbCR, ma di quelli riportati nei loro Rendiconti finanziari qualificati, con un calcolo autonomo (*i.e.* senza applicazione del c.d. *jurisdictional blending*) come per le regole *Pillar Two*.

[9] Cfr. CbCR *Guidance*, 20.

accounting principles/standards applied to Group S require Group S's Consolidated Financial Statements to incorporate a pro rata share of the financial data of the sub-group of entities sold to Group B, the CbC report of Group S should also include a pro rata share of the financial data of the sub-group»[10].

2. Nella prima colonna, della Tabella 1, del CbCR è necessario riportare tutte le giurisdizioni in cui il gruppo è presente per il tramite di una *Constituent Entity* ivi localizzata[11]. È possibile che, sulla base della legislazione domestica delle giurisdizioni interessate, una *Constituent Entity* sia considerata residente ai fini fiscali in entrambi tali Stati (c.d. *dual tax resident entity*). In tale scenario, la giurisdizione di residenza fiscale di tale *Constituent Entity* dovrà essere identificata sulla base dell'applicazione delle *tie breaker rules* previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni di riferimento (ove presente ed applicabile), ovvero, in mancanza considerando la giurisdizione in cui si trova il *place of effective management*[12] della *Constituent Entity*. Infine, nel caso in cui la *Constituent Entity* non risulti residente in alcuna giurisdizione fiscale, dovrà essere riportata in una riga autonoma ed indicata come entità "apolide" (o "*stateless*")[13].

3. Il dato dei ricavi totali delle *Constituent Entities* riportato nel CbCR è il dato rilevante ai fini del *de minimis test*.
Al riguardo, nella quarta colonna, della Tabella 1, del CbCR, devono essere indicati i ricavi che il gruppo ha conseguito nella relativa giurisdizione, che risultano pari alla somma di tutti i ricavi conseguiti dalle *Constituent Entities* del gruppo ivi localizzate ai fini fiscali. Nel dettaglio, nella seconda e terza colonna della Tabella del CbCR devono essere indicati rispettivamente i ricavi derivanti da operazioni con soggetti terzi ed i ricavi conseguiti con le entità correlate.
Nell'ambito dei "ricavi" vanno compresi quelli da vendita di beni e servizi, le *royalties*, gli interessi, i premi, le sopravvenienze e qualsiasi altro importo[14], includendo quindi anche i ricavi aventi natura straordinaria e le plusvalenze derivanti da attività di investimento[15]. Le voci di ricavo contabilizzate tra gli *Other Comprehensive Income*, le rivalutazioni e/o le plusvalenze non realizzate che si riflettono nell'attivo e nel patrimonio netto non devono essere considerati come ricavi nel CbCR[16]. Inoltre, tale voce non comprende i pagamenti ricevuti da altre *Constituent Entities* che sono trattati come dividendi nella giurisdizione fiscale del pagatore[17]. Al

[10] Cfr. CbCR *Guidance*, 50.
[11] La giurisdizione va intesa come uno Stato o una giurisdizione non statale dotata di autonomia fiscale. Al riguardo, si veda: BEPS *Action* 13, 35 e Provvedimento, 28 novembre 2017, n. 275956, 3.
[12] Come definito all'art. 4 del Modello di Convenzione OCSE e nel relativo Commentario.
[13] Cfr. CbCR *Guidance*, 17.
[14] Cfr. BEPS *Action* 13, 33 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 4.
[15] Cfr. CbCR *Guidance*, 7.
[16] Cfr. CbCR *Guidance*, 7.
[17] Cfr. BEPS *Action* 13, 33 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 4.

riguardo, l'OCSE[18] ha chiarito che, qualora la fonte dei dati utilizzata per la compilazione del CbCR nella giurisdizione del pagatore qualifichi il pagamento effettuato ad un'altra entità come un flusso diverso da un dividendo (ad esempio, come una spesa per interessi), tale flusso deve essere incluso nella voce "Ricavi" ai fini del CbCR. A tal fine, viene, quindi conferita rilevanza alla fonte dei dati utilizzata per la compilazione del CbCR nella giurisdizione del pagatore.
I dati devono essere riportati su base aggregata indipendentemente dal fatto che le transazioni siano avvenute a livello transfrontaliero o all'interno della medesima giurisdizione, o tra parti correlate o non correlate[19]; una specifica esenzione è prevista al riguardo nel caso in cui la giurisdizione fiscale della *Ultimate Parent Entity* consenta la tassazione di più entità costitutive a livello consolidato[20] (in linea con quanto previsto ai fini GloBE/*Pillar Two* dall'art. 3.2.8. delle *Model Rules* OCSE)[21].

4. Nella quinta colonna della Tabella 1 del CbCR va riportato l'utile (o la perdita) prima delle imposte conseguito a livello di singola giurisdizione, costituito dalla sommatoria del risultato prima delle imposte di tutte le *Constituent Entities* localizzate in tale giurisdizione. Tale dato assume un'importanza centrale in quanto è rilevante per tutti e tre i *test* del *transitional CbCR safe harbour*. Tale dato deve includere proventi e spese aventi natura straordinaria[22] e, come chiarito dall'OCSE, non deve comprendere i pagamenti ricevuti dalle altre *Constituent Entities* che sono trattati come dividendi nella giurisdizione fiscale del pagatore[23]. Viceversa, in linea con quanto menzionato in precedenza per la voce "Ricavi", qualora la fonte dei dati utilizzata per la compilazione del CbCR nella giurisdizione del pagatore qualifichi il pagamento effettuato ad un'altra entità come un flusso diverso da un dividendo (ad esempio, come una spesa per interessi), la voce ad oggetto deve comprendere tale flusso.
Ancorché le regole generali del *transitional CbCR safe harbour* prevedano espressamente l'impossibilità di apportare modifiche ai dati desunti dal CbCR (ed

[18] Cfr. CbCR *Guidance*, 12.
[19] Cfr. CbCR *Guidance*, 8.
[20] Nello specifico, la CbCR *Guidance* (8) prevede che: «*Where the jurisdiction of the UPE has a system of taxation for corporate groups which includes consolidated reporting for tax purposes, and the consolidation eliminates intra-group transactions at the level of individual line items, that jurisdiction may allow taxpayers an option to complete the CbC report using consolidated data at the jurisdictional level, as long as consolidated data are reported for each jurisdiction in Table 1 of the CbC report and consolidation is used consistently across the years. Taxpayers choosing this option should use the following wording in Table 3 that (or in local language): "This report uses consolidated data at the jurisdictional level for reporting the data in Table 1", and should specify the columns in Table 1 in which the consolidated data is different than if aggregated data were reported*».
[21] Nell'ambito dell'ordinamento italiano, tale opzione è contenuta al comma 15, dell'art. 23 del Decreto Legislativo.
[22] Cfr. BEPS *Action* 13, 33 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 4.
[23] Cfr. CbCR *Guidance*, 12.

anche dai bilanci delle varie *Constituent Entities*)[24], ai fini dei tre *test* è previsto che dalla voce in oggetto venga espunto l'ammontare della Perdita Netta da Valutazioni di Partecipazioni (c.d. *Net Unrealised Fair Value Loss* ai fini OCSE)[25], ove di importo superiore a 50 milioni di euro per una giurisdizione fiscale e determinata sulla base di valutazioni effettuate a *fair value*, se tale perdita è relativa a partecipazioni che attribuiscono diritti agli utili, al capitale o alle riserve superiore al 10% (c.d. *non portfolio participation*). In caso contrario (inclusa ove in una giurisdizione fiscale il gruppo abbia realizzato una plusvalenza netta da *fair value*, ossia quando le plusvalenze da *fair value* ed i ripristini di valore sono superiori alle perdite di *fair value* ed alle svalutazioni), nessun aggiustamento dovrà essere effettuato. Sul punto, secondo un approccio prudenziale, dovrebbe essere oggetto di rettifica l'intero importo della Perdita Netta da Valutazioni di Partecipazioni (e non solo la parte eccedente la citata soglia di 50 milioni di euro)[26].
Infine, è stato chiarito che se i principi contabili applicabili da una *Constituent Entity* consentono di includere l'utile di un'altra *Constituent Entity* nell'utile (perdita) ante imposte del soggetto partecipante, tale ammontare deve essere considerato alla stregua di un dividendo e quindi debba essere escluso dalla voce "Utile (perdite) prima delle imposte" del CbCR[27].

5. Nella sesta e settimana colonna della Tabella 1 del CbCR devono essere indicate, rispettivamente, le imposte sul reddito pagate ed accantonate a livello di singola giurisdizione. Tali dati non sono rilevanti ai fini dell'applicazione del *transitional CbCR safe harbour* in quanto al riguardo devono essere considerati i valori delle imposte sul reddito desunti dalle fonti dati utilizzate per alimentare il CbCR[28]. Nell'ottica dei *test* del *transitional CbCR safe harbour*, l'importo delle imposte sul reddito appare in ogni caso d'interesse al fine di un riscontro sulla coerenza interna con il dato "extra-CbCR" delle *Constituent Entities*.

---

[24] Cfr. *Administrative Guidance December* 2023, 13.

[25] Per Perdita Netta da Valutazioni di Partecipazioni si intende «*una perdita, al netto degli utili, registrata in un Paese in relazione a variazioni del fair value di una partecipazione diversa da una partecipazione di portafoglio*» (decreto TSH, art. 1, comma 1, n. 9). Il *Safe Harbour Paper*, definisce le "*Net Unrealised Fair Value Loss"* come «[…] *all losses, as reduced by any gains, arising from changes in fair value of Ownership Interests*». La definizione riportata nel Decreto Legislativo risulta in linea con quella riportata nel *Safe Harbour Paper*. In merito alle modalità di calcolo delle perdite nette derivanti da valutazione di partecipazioni, un punto aperto è relativo alla necessità di includere solo le perdite derivanti da valutazione a *fair value* (come sembrerebbe suggerire il riferimento all'art. 3.2.1 *(c)* delle *Model Rules* OCSE nella definizione delle *Net Unrealised Fair Value Loss*) o anche le svalutazioni per le partecipazioni valutate al costo, *e.g.*, ove derivanti da perdite durevoli di valore.

[26] Cfr. IFA *Position Paper* T-CbCR SH, 31.

[27] Cfr. CbCR *Guidance*, 12.

[28] Cfr. *Safe Harbour Paper*, 9-10 in cui si considerano le "Imposte sul reddito" incluse nel CbCR come fonti dati non adeguate ai fini del calcolo del *transitional* CbCR *safe harbour*.

5.1. Con riferimento alle imposte pagate, il dato da riportare nella sesta colonna della Tabella 1 del CbCR dovrebbe includere il totale delle imposte sul reddito pagate dalla *Constituent Entities* residenti nella giurisdizione di riferimento durante il periodo di rendicontazione, sia laddove tali imposte siano state versate alla giurisdizione di residenza fiscale sia ove siano state sostenute in altre giurisdizioni, ad esempio per effetto di ritenute alla fonte su redditi prodotti in un altro Stato. Un'eccezione al riguardo è prevista nel caso di stabili organizzazioni, per le quali è necessario che le imposte sul reddito versate dalla stabile organizzazione siano riportate esclusivamente nella giurisdizione di localizzazione (e non anche in quella della casa madre) al fine di evitare duplicazioni nei dati esposti nel CbCR (principio rilevante, salvo specifiche eccezioni, anche per le altre voci del CbCR)[29].
L'importo delle imposte pagate dovrebbe includere non solo le imposte sul reddito pagate relative all'anno fiscale in corso, ma anche quella relative agli esercizi precedenti e gli acconti[30], nonché a rimborsi di imposte sul reddito ricevuti nel corso del periodo di riferimento[31]. Nella misura in cui i dividendi provenienti da altre *Constituent Entities* siano esclusi sia dai dati relativi ai ricavi sia da quelli relativi all'utile (perdita) prima delle imposte sul reddito, sulla base del principio di coerenza, dovrebbero essere escluse anche le relative imposte sul reddito e le ritenute eventualmente operate su tali flussi[32]. Il dato in oggetto non include eventuali imposte anticipate e differite contabilizzate dalle *Constituent Entities*.

5.2. Il dato relativo alle imposte sul reddito contabilizzate (da riportare nella settima colonna della Tabella 1 del CbCR) include le sole imposte sul reddito accantonate nell'esercizio di riferimento del CbCR (a differenza del dato relativo alle imposte pagate). Eventuali imposte sul reddito anticipate e differite ed accantonamenti per posizioni fiscali incerte in materia di imposte sul reddito contabilizzate non devono essere tenute in considerazione[33].
Così come per le imposte sul reddito pagate, anche le imposte contabilizzate relative a dividendi esclusi dal CbCR non dovrebbero essere tenute in considerazione, al fine di garantire coerenza nell'esposizione complessiva dei dati[34].

6. Nell'ottava colonna della Tabella 1 del CbCR deve essere riportata la sommatoria del capitale sociale e delle varie riserve di capitale delle *Constituent Entities* residenti nella giurisdizione di riferimento. Tale dato non risulta rilevante ai fini del *transitional CbCR safe harbour*.
Le stabili organizzazioni non devono indicare un capitale sociale separato rispetto alla casa madre, a meno che non vi sia un requisito di capitale definito ai fini normativi (ad

[29] Cfr. BEPS *Action* 13, 33 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 5.
[30] Cfr. CbCR *Guidance*, 9 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 5.
[31] Cfr. CbCR *Guidance*, 9.
[32] Cfr. CbCR *Guidance*, 12-13.
[33] Cfr. BEPS *Action* 13, 34 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 5-6.
[34] Cfr. CbCR *Guidance*, 12-13.

esempio, per le filiali bancarie costituite sotto forma di stabili organizzazioni in una giurisdizione diversa da quella della casa-madre).[35]

7. Nel CbCR, la colonna 9 della Tabella 1 riporta l'ammontare degli utili non distribuiti. In assenza di specifiche indicazioni nelle Linee guida CbCR e nel Provvedimento 28 novembre 2017, la voce in oggetto dovrebbe essere pari alla sommatoria degli utili e delle perdite derivanti da precedenti periodi d'imposta relativi a tutte le *Constituent Entities* residenti ai fini fiscali una specifica giurisdizione di pertinenza. Sulla base dei chiarimenti forniti dall'OCSE, il valore indicato in tale colonna può assumere anche un valore negativo[36].
Inoltre, qualora in una medesima giurisdizione siano fiscalmente residenti più *Constituent Entities*, con riporto di perdite ed utili da precedenti esercizi, tali ammontari devono essere compensati, con l'esposizione nel CbCR del dato aggregato. In tal caso, nella Tabella 3 dovrebbe essere indicato che gli utili non distribuiti includono anche importi negativi.
Le stabili organizzazioni non devono indicare importi a titolo di utili accantonati, in quanto questi devono essere dichiarati nella giurisdizione fiscale della casa madre[37].

8. Un ulteriore dato da indicare nel CbCR (colonna 10 della Tabella 1) è quello relativo al numero di dipendenti impiegati a tempo pieno da ciascuna *Constituent Entity*. In relazione a tale dato, è possibile indicare sia il numero di dipendenti alla fine dell'anno sia il numero di dipendenti occupati mediamente durante l'anno, nonché ulteriori criteri di conteggio, purché rimangano coerenti nel corso dei vari esercizi.
I collaboratori esterni (*rectius*, diversi dai dipendenti) che partecipano alle attività operative ordinarie possono essere indicati in tale voce dipendenti ove specifiche condizioni siano riscontrate[38]. Sebbene, il numero di dipendenti non sia richiesto per i *test* del *transitional CbCR safe harbour,* il *routine profit test*, essendo basato sullo SBIE, appare opportuno verificare se tale dato sia allineato ed in coerenza a quanto riportato nel CbCR per una determinata giurisdizione.

9. Nell'undicesima colonna della Tabella 1 del CbCR, l'impresa dichiarante deve indicare la somma del valore netto contabile delle attività materiali di tutte le *Constituent Entities* residenti ai fini fiscali nella giurisdizione di riferimento.
Al riguardo, non è prevista una definizione specifica di immobilizzazioni materiali, ma procedendo *a contrariis* secondo le indicazioni dell'OCSE, tale voce dovrebbe includere il totale delle attività escluse le disponibilità liquide (o equivalenti), le immobilizzazioni immateriali e quelle finanziarie.

[35] Cfr. BEPS *Action* 13, 34 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 6.
[36] Cfr. CbCR *Guidance*, 10.
[37] Cfr. BEPS *Action* 13, 34.
[38] Cfr. BEPS *Action* 13, 34 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 6.

Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le attività devono essere dichiarate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione[39].
Sebbene il dato relativo alle attività materiali sia richiesto per il *routine profit test* ai fini dei *transitional safe harbour*, tale dato non viene desunto dal CbCR (ancorché "qualificato") ma direttamente dal bilancio consolidato della controllante capogruppo.
Al riguardo, il valore rilevante ai fini del *routine profit test* tiene in considerazione la media del valore contabile (al netto di ammortamenti e svalutazioni, gli importi attribuibili alla capitalizzazione delle spese per il personale nonché le rettifiche relative agli "*intercompany sales*") all'inizio ed alla fine dell'anno fiscale di riferimento.
Infine, le Linee guida CbCR non escludono particolari categorie di immobilizzazioni materiali e, pertanto, la totalità delle immobilizzazioni materiali è da includere nella Tabella 1 del CbCR mentre, ai fini del computo della riduzione delle immobilizzazioni materiali per il calcolo dello SBIE, le immobilizzazioni detenute a scopo di investimento, vendita o *leasing* devono essere escluse dalle immobilizzazioni materiali ammissibili[40], con un evidente impatto in termini di aggravio operativo per i gruppi, tenuti a considerare una sorta di "doppio binario" ai fini CbCR e ai fini dell'applicazione dei *transitional safe harbour*.

10. Nel Decreto MEF CbCR e nei vari provvedimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate per regolamentare gli aspetti attuativi di tale adempimento non si rinviene alcun preciso riferimento ai fondi o alle entità di investimento, definiti ai fini GloBE/*Pillar Two* quali "*investment entity*", termine che ricomprende sia il caso degli "*investment funds*" che dei "*real estate investment vehicles*".
L'OCSE[41], confermando quando indicato nel *report BEPS Action 13*, ha chiarito che ai fini CbCR non risulta essere presente alcuna esenzione per i fondi di investimento ("*investment entities*"). Pertanto, anche in questo caso, ciò che rileva ai fini della configurazione di un gruppo multinazionale tenuto alla predisposizione e presentazione del CbCR è il trattamento contabile previsto dai principi contabili applicati: ai fini CbCR, se i principi contabili prevedono che un *investment fund* non sia tenuto a consolidare contabilmente le società partecipate, queste ultime non fanno parte della nozione di "gruppo" rilevante ai fini di tale adempimento.
Le disposizioni GloBE/*Pillar Two* non prevedono indicazioni specifiche in merito alla rilevanza delle entità e dei fondi di investimento ai fini CbCR: tali entità, qualora incluse nel CbCR, devono essere riportate nelle giurisdizioni fiscali in cui sono fiscalmente residenti e qualora non abbiano una residenza fiscale (ad esempio, i fondi di investimento trasparenti), devono essere indicate come entità apolidi, con l'applicazione delle medesime regole previste per le *partnerships*.
Ai fini del *transitional CbCR safe harbour*, un'entità d'investimento residente in un Paese ai fini del CbCR non può accedere al *transitional CbCR safe harbour* e, di

[39] Cfr. BEPS *Action* 13, 34 e Provvedimento 28 novembre 2017, n. 275956, 7.
[40] Cfr. *Model Rules* OCSE, 30, art. 5.3.4.
[41] Cfr. CbCR *Guidance*, 16.

conseguenza, dovrà applicare le regole ordinarie GloBE/*Pillar Two* senza eccezioni a partire dal 2024. Tuttavia, se non è esercitata l'opzione di cui agli artt. 7.5 o 7.6 delle *Model Rules* OCSE (artt. 49 o 50 del Decreto Legislativo) e tutte le imprese proprietarie dell'entità di investimento sono residenti nel suo Paese di residenza, l'opzione esercitata dal gruppo per il *transitional CbCR safe harbour* in tale Paese, rileverà anche per l'entità di investimento ivi residente.

11. Mentre le Linee guida CbCR utilizzano il termine "*partnership*", le *Model Rules* OCSE ed i documenti correlati utilizzano il termine più ampio di "*flow-through entities*"[42]. Come i fondi di investimento, le società di persone devono essere riportate nel CbCR solo se incluse nel bilancio consolidato della *Ultimate Parent Entity*.
Nel caso in cui la società di persone non sia residente ai fini fiscali in alcuna giurisdizione e non sia attribuibile ad una stabile organizzazione che si qualifica come *Constituent Entity* separata, la società di persone deve essere segnalata separatamente in qualità di entità apolide[43]. Ove, invece, il reddito della società di persone sia attribuito ai fini fiscali al socio, i dati della società di persone devono essere inclusi sia in capo al partner (per la quota a questo attribuito) ed anche indicati separatamente in qualità di entità apolide[44].

12. A seguito del processo di consolidamento ai fini contabili, può essere previsto (ad esempio, ai sensi dell'IFRS3) di rideterminare il valore delle attività e passività di determinate entità oggetto di acquisizione. Le Linee guida CbCR non contengono disposizioni in merito, in quanto il gruppo multinazionale può scegliere le fonti dati da utilizzare, che ne determinano il trattamento ai fini contabili. Anche il *Safe Harbour Paper* non contiene alcuna disposizione in merito all'utilizzo di valori rettificati. Tuttavia, alcune norme relative ai *test* del *transitional CbCR safe harbour* hanno comunque un impatto sullo *status* di "qualificato" del CbCR (per un commento alla disciplina del *purchase price accounting method* ai fini del *transitional CbCR safe harbour*, si veda: IFA, *Position Paper* sul *Transitional CbCR Safe Harbour*, 2025, 56-64; GRILLI S. - PATTI G.F., *La purchase price allocation e le regole GloBE*, in *Corr. trib.*, 2025, 7, 619 ss.).
In particolare, secondo quanto indicato dall'art. 11 del Decreto TSH (D.M. 20 maggio 2024) – in linea con le disposizioni OCSE[45] – i rendiconti utilizzati ai fini della predisposizione del CbCR non possono essere considerati qualificati qualora includano rettifiche relative all'allocazione del prezzo di acquisto (c.d. *Purchase Price Allocation*). È prevista però una deroga a tale principio, secondo cui, tali

[42] L'art. 10.2.1. delle *Model Rules* OCSE, prevede che «*An Entity is a Flow-through Entity to the extent it is fiscally transparent with respect to its income, expenditure, profit or loss in the jurisdiction where it was created unless it is tax resident and subject to a Covered Tax on its income or profit in another jurisdiction*».
[43] Cfr. CbCR *Guidance*, 17.
[44] Cfr. CbCR *Guidance*, 17.
[45] Cfr. *Administrative Guidance December* 2023, 7.

rendiconti possono considerarsi comunque qualificati qualora siano rispettate congiuntamente le seguenti due condizioni:

- il CbCR per ciascun periodo d'imposta con inizio successivo al 31 dicembre 2022 sia stato presentato, includendo i valori contabili rettificati o se tali rettifiche siano state imposte da precise disposizioni normative (c.d. "principio di coerenza");
- le rettifiche per riduzioni di valore dell'avviamento, che hanno comportato una riduzione dell'utile, qualora relative a transazioni effettuate dopo il 30 novembre 2021 devono essere aggiunte all'utile ante imposte utilizzato ai fini del *de minimis test* e del *simplified effective tax rate test*[46].

Sebbene i *test* del *transitional CbCR safe harbour* si applicano generalmente a partire dal periodo d'imposta 2024, la prima delle due condizioni di cui sopra deve già essere soddisfatta nel 2023 (*i.e.*, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 per i contribuenti solari).

13. Le Linee guida CbCR non forniscono specifiche indicazioni in relazione alle rettifiche dei prezzi di trasferimento. Per quanto riguarda il CbCR "qualificato", è richiesto che questo sia preparato sulla base dei "Rendiconti finanziari qualificati". Di conseguenza, non risulterebbero ammesse rettifiche, ed è per tale ragione che nel CbCR qualificato non possono trovare spazio le rettifiche dei prezzi di trasferimento. Anche l'OCSE ha confermato esplicitamente tale concetto nelle *Administrative Guidance December* 2023 in relazione ai *post-year adjustment*[47] (sul rapporto tra disposizioni sui prezzi di trasferimento e disposizioni GloBE/Pillar Two, si vedano BILANEY S.K. - NORI S., *Interplay between Pillar Two and Transfer Pricing Rules*, in *International Transfer Pricing Journal*, 2024, vol. 31, n. 3; PETRUZZI S. - PADWALKAR A., *Pillar One, Pillar Two, Transfer Pricing and the Arm's Length Principle: A Tangled Web of New and Old Taxing Rules*, in *Bulletin for international taxation*, 2023, vol. 77, n. 10).

14. Fatta eccezione per i dividendi che sono fiscalmente deducibili nella giurisdizione fiscale della *Constituent Entity* che li distribuisce (per i quali viene previsto che il soggetto ricevente, includa il relativo ammontare sia nei "Ricavi" che nell'"Utile (perdite) prima delle imposte"), le Linee guida CbCR non contengono norme antielusive sugli accordi che possono determinare risultati c.d. ibridi (ovvero qualificati ai fini contabili e/o fiscali in maniera diversa tra due giurisdizioni). Tuttavia, nell'ambito delle *Administrative Guidance December* 2023, sono state emanate diverse norme specifiche relative a specifici accordi stipulati (c.d. *Hybrid Arbitrage Arrangements*) dopo il 15 dicembre 2022 (accordi di deduzione/non inclusione, accordi di duplicazione delle perdite ed accordi di doppio riconoscimento di imposte)[48], recepite a livello domestico dal decreto TSH[49]. Ove venissero riscontrati

[46] Cfr. *Administrative Guidance December* 2023, 8.

[47] Cfr. *Administrative Guidance December* 2023, 13.

[48] Cfr. *Administrative Guidance December* 2023, 19-21.

[49] Si veda decreto TSH, art. 14.

accordi stipulati dopo il 15 dicembre 2022 che determinato risultati c.d. "ibridi" (ossia accordi di deduzione/non inclusione, accordi di duplicazione delle perdite ed accordi di doppio riconoscimento delle imposte) ai fini del calcolo dei *test* del *transitional CbCR safe harbour* dovrebbe quindi essere necessario apportare delle modifiche "esterne" ai dati del CbCR per effettuare i necessari aggiustamenti[50] (sulla disciplina dei c.d. *Hybrid Arbitrage Arrangement* ai fini delle regole *GloBE/Pillar Two*, si vedano PEETERS B. - VANNESTE L., *The Hybrid Financial Instruments: The Effects of the OECD BEPS Action 2 Report and the ATAD*, in *Intertax* 2020, 48, 14 ss.; IFA *Position Paper* T-CbCR SH, cit., 65-94; più in generale, sui disallineamenti da ibridi ai fini delle imposte sui redditi, si vedano i volume collettanei PISTONE P. - WEBER D. (eds), *The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study*, Amsterdam, IBFD, 2018; DELLA VALLE E. - MIELE L., a cura di, *I disallineamenti da ibridi*, Padova, 2021 e BUSIA M. - GRILLI S., *Hybrid mismatch arrangements*, Pisa, 2021; nonché i saggi FIBBE G.K. - STEVENS T., *Hybrid Mismatches Under the ATAD I and II*, in *EC Tax Review*, 2017, vol. 26, n. 3, 153 ss.; KARAIANOV K., *The ATAD 2 Anti-Hybrid Rules versus EU Member State Tax Treaties with Third States: Is Override Possible?*, in *European Taxation*, 2019, vol. 59, n. 2/3; PATTI G.F., *ATAD II - Overview and open issues*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2019, 2; BUNDGAARD J., *Hybrid Financial Instruments and Primary EU Law - Parts 1 and 2*, in *European Taxation*, 2023, vol. 53, nn. 11 e 12.

15. Prima dell'entrata in vigore delle regole *GloBE/Pillar Two*, il CbCR rivestiva una funzione principalmente "statistica" e di reportistica complessiva dei risultati di un gruppo multinazionale, senza particolari riflessi di natura impositiva. A valle dell'introduzione della *Global Minimum Tax*, il CbCR è invece diventato il "perno" fondamentale sul quale poggiano i tre *test* previsti dal regime opzionale del *transitional CbCR safe harbour*, portando ad una nuova centralità tale documento ed in particolare il relativo status di "qualificato" che questo deve avere affinché il gruppo possa accedere al regime opzionale. La recente entrata in vigore della Direttiva Europea sul "*public* CbCR" ha peraltro accelerato ed enfatizzato il ruolo del CbCR anche in ottica di comunicazione pubblica dei dati di un gruppo, incrementando l'attenzione su tale adempimento, tipicamente gestito a fine anno in concomitanza con la scadenza dichiarativa ma che assume un'importanza primaria nell'attuale contesto normativo successivo all'entrata in vigore delle disposizioni *GloBE/Pillar Two*[51].

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

BILANEY S.K. - NORI S., *Interplay between Pillar Two and Transfer Pricing Rules*, in *International Transfer Pricing Journal*, 2024, vol. 31, n. 3

[50] Cfr. *Administrative Guidance December* 2023, 10 e art. 14, comma 2, decreto TSH.

[51] Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, recante attuazione della Direttiva 2021/2101/UE, ha introdotto nell'ordinamento italiano la normativa relativa al "*public* CbCR".

BUNDGAARD J., *Hybrid Financial Instruments and Primary EU Law - Parts 1 and 2*, in *European Taxation*, 2023, vol. 53, nn. 11 e 12
BUSIA M. - GRILLI S., *Hybrid mismatch arrangements*, Pisa, 2021
DELLA VALLE E. - MIELE L., a cura di, *I disallineamenti da ibridi*, Padova, 2021
FIBBE G.K. - STEVENS T., *Hybrid Mismatches Under the ATAD I and II*, in *EC Tax Review*, 2017, vol. 26, n. 3, 153 ss.
GRILLI S. - PATTI G.F., *La purchase price allocation e le regole GloBE*, in *Corr. trib.*, 2025, 7, 619 ss.
IFA, *Position Paper* sul *Transitional CbCR Safe Harbour*, 2025 disponibile online
KARAIANOV K., *The ATAD 2 Anti-Hybrid Rules versus EU Member State Tax Treaties with Third States: Is Override Possible?*, in *European Taxation*, 2019, vol. 59, n. 2/3
PATTI G.F., *ATAD II - Overview and open issues*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2019, 2
PEETERS B. - VANNESTE L., *The Hybrid Financial Instruments: The Effects of the OECD BEPS Action 2 Report and the ATAD*, in *Intertax* 2020, 48, 14 ss.
PETRUZZI S. - PADWALKAR A., *Pillar One, Pillar Two, Transfer Pricing and the Arm's Length Principle: A Tangled Web of New and Old Taxing Rules*, in *Bulletin for international taxation*, 2023, vol. 77, n. 10
PISTONE P. - WEBER D. (eds), *The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study*, Amsterdam, IBFD, 2018